



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Circolare UFSC

n. 20.07.10.01 del 1° ottobre 2007 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Blocco della divulgazione o
dell'utilizzazione di dati dello stato civile**

Blocco di dati

Indice

1	In generale _____	3
2	Competenza _____	3
3	Controllo _____	3
4	Decisioni del tribunale _____	3
5	Decisioni dell'autorità di vigilanza _____	4
6	Divulgazione di dati bloccati _____	4
7	Utilizzazione di dati bloccati _____	5

Tabella delle modifiche

Modifiche dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Titolo	Precisazione del titolo.
Tutta la circolare	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Cifra 4	Precisazione concernente il blocco dei documenti di identità.
Cifra 5	Nuovo capoverso 3.

1 In generale

L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione dei dati a persone private¹ o della loro utilizzazione per un'attestazione² **su domanda** o **d'ufficio** e sulla base di una **decisione giudiziaria**³. L'autorità di vigilanza ne dispone la revoca⁴ non appena vengono a cadere le condizioni per il blocco. La presente istruzione serve per uniformare l'esecuzione del compito e contiene indicazioni per la prassi.

2 Competenza

Ogni autorità cantonale di vigilanza può disporre il blocco della diffusione o dell'utilizzazione dei dati dello stato civile. Il blocco può riguardare sia persone **svizzere** che **straniere**. Le persone i cui dati sono bloccati devono essere registrate nel sistema di documentazione⁵ oppure registrate retroattivamente⁶.

La **revoca** del blocco è di competenza dell'autorità o del servizio che lo ha deciso. Il blocco può anche essere revocato⁷ d'ufficio non appena vengono meno i presupposti che lo hanno determinato. Le indicazioni inerenti il blocco dei dati contenute nel sistema vanno cancellate.

3 Controllo

Ogni autorità di vigilanza tiene un **controllo** dei dati di cui ha bloccato la diffusione o l'utilizzazione. Il blocco si basa su una decisione che ne contiene **la motivazione e lo scopo**.

Affinché venga raggiunto lo scopo, occorre determinare in ogni **singolo caso** in che modo può essere garantito l'adempimento, vale a dire chi è direttamente interessato dal blocco dei dati e se si estende ad altri membri della famiglia che sono autorizzati a ritirare documenti ed informazioni. Le richieste di blocco della divulgazione di dati vanno respinte se non sono motivate.

4 Decisioni del tribunale

Una decisione del tribunale inerente il blocco della divulgazione di dati dello stato civile è da annotare nel sistema di documentazione solo se concerne esplicitamente i registri dello stato

¹ Art. 46 cpv. 1 OSC.

² Art. 46a cpv. 1 OSC

³ Art. 46 cpv. 1 lett. b OSC

⁴ Art. 46 cpv. 2 o 46a cpv. 2 OSC.

⁵ Art. 15a cpv. 2 OSC

⁶ Art. 93 cpv. 1 OSC

⁷ Art. 46 cpv. 2 risp. 46a cpv. 2 OSC.

civile⁸ o se lo **scopo** del blocco dei dati può essere garantito unicamente in questo modo. Il blocco di documenti di viaggio per impedire una partenza dalla Svizzera riguarda principalmente le autorità competenti per il rilascio di passaporti e carte di identità e non il servizio dello stato civile. La protezione della persona interessata può richiedere altre misure oltre al blocco della divulgazione presso lo stato civile come previsto agli articoli 46 e 46a OSC. A seconda delle circostanze, ad esempio in caso di rischio di rapimento di minori all'estero, può essere giustificato impedire il rilascio di un documento di identità. In tal caso, se l'informazione tra le autorità di stato civile e l'autorità di rilascio di documenti di identità non è automatica, l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile comunicherà la decisione di bloccare la divulgazione fondata sull'articolo 46 o 46a OSC al servizio cantonale dei passaporti del luogo di domicilio degli interessati (lista distribuita all'indirizzo: <http://www.schweizerpass.admin.ch/content/pass/it/home/ausweise/allgemeines/passbueros.html>), con copia all'Ufficio federale di polizia fedpol (Sezione Documenti d'identità/Ricerche di persone disperse, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna tel. +41 (0) 31 322 41 11; fax +41 (0) 31 324 14 10; ausweis.schriften@fedpol.admin.ch) per l'iscrizione nel sistema di informazione per documenti di identità (ISA). Se le persone interessate sono domiciliate all'estero, la comunicazione sarà indirizzata unicamente all'Ufficio federale di polizia fedpol.

5 Decisioni dell'autorità di vigilanza

La diffusione o l'utilizzazione dei dati di una persona da parte degli uffici dello stato civile⁹ può essere bloccata dall'autorità di vigilanza stessa soltanto in casi eccezionali. Occorre emanare una **decisione** motivata e garantire il diritto d'audizione.

Non è consentito bloccare i dati per ritardi nei pagamenti. Il rilascio di un documento concernente lo stato civile (certificato individuale di stato civile), lo stato di famiglia (certificato di famiglia, certificato relativo allo stato di famiglia registrato) o l'attinenza (atto d'origine) può invece essere rifiutato se il richiedente non collabora alla documentazione di un evento di stato civile avvenuto all'estero¹⁰.

L'articolo 46 capoverso 1 lettera c OSC crea una base legale più chiara per la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il blocco provvisorio della divulgazione nei casi di contenzioso. Se dispone a titolo di misura superprovvisoria, l'autorità di vigilanza non deve ascoltare le persone interessate prima di rendere la sua decisione; il diritto di essere ascoltati è esercitato in una fase successiva della procedura.

6 Divulgazione di dati bloccati

I dati di stato civile bloccati possono essere divulgati solo con l'**autorizzazione dell'autorità di vigilanza** che ha provveduto al blocco¹¹.

⁸ Art. 42 cpv. 1 lett. d OSC.

⁹ Il blocco è vincolante per tutti gli uffici dello stato civile.

¹⁰ Art. 39 OSC.

¹¹ Art. 45 OSC.

La **domanda** deve essere presentata dall'ufficio dello stato civile che è competente per il rilascio del documento richiesto. Quest'ultimo deve specificare la forma prevista della divulgazione dei dati, lo scopo dell'utilizzo del documento e il destinatario. Sulla base di tali informazioni, l'autorità di vigilanza decide se, malgrado il blocco dei dati, il documento desiderato può essere rilasciato e consegnato all'ufficio o al richiedente rispettivamente a quali condizioni può avvenire il rilascio. Va autorizzato il rilascio di documenti che non concernono lo scopo del blocco. La decisione è comunicata per iscritto e va conservata agli atti¹².

7 Utilizzazione di dati bloccati

Un ufficio dello stato civile può utilizzare i dati bloccati di una persona soltanto previo **consenso dell'autorità di vigilanza** che ha ordinato il blocco. Con il blocco si evita in particolare la documentazione in base a dati personali non aggiornati¹³.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

¹² Parte integrante del controllo; cfr. n. 3 qui di seguito.

¹³ Ad esempio se un matrimonio celebrato all'estero e non ancora attestato nel registro dello stato civile non è comunicato all'ufficio dello stato civile.